

Autorizzare l'acqua?

Anche le macchine di lavaggio ad acqua devono essere autorizzate per le emissioni in atmosfera

*Egr. Direttore
dopo un recente controllo effettuato dalla ASL di zona nella nostra azienda, ci è stata contestata la mancanza di autorizzazione per le nostre macchine di lavaggio ad acqua, ai sensi del dpr 203. Ma questa legge non riguardava soltanto le emissioni di solventi?*

Lettera firmata

ECCESSO DI POTERE?

Ci mancava anche questa. In 12 anni di applicazione delle norme sull'inquinamento atmosferico non ci era mai capitato di assistere a un caso del genere: fortunatamente, almeno finora, gli enti preposti si erano occupati di casi decisamente più rilevanti, dimostrando che anche i duri vincoli della legge possono essere interpretati e applicati con buon senso.

L'abuso di potere è punito dal nostro codice, mentre l'eccesso di potere è consentito e può essere punito solo per violazione delle norme sul buon senso, un "reato" non contemplato dalle leggi internazionali.

Dal punto di vista formale però, la ASL che ha contestato il reato all'azienda del nostro abbonato è dalla

parte della ragione. In alcune zone d'Italia il lavaggio con detersivi acquosi è autorizzato in via generale, (cioè è sufficiente una domanda di autorizzazione in cui si dichiara di rispettare alcune prescrizioni), mentre in altre regioni o province d'Italia lo stesso tipo di operazione, specialmente se effettuata con macchine dotate di camino, è sottoposta ad autorizzazione specifica.

Come spesso abbiamo denunciato si tratta di un terreno minato, irto di insidie per gli utilizzatori che si trovano a dover rispettare norme differenti a seconda della provincia di residenza, norme che sono spesso anche di difficile reperimento.

IL CASO LOMBARDO

In mancanza di documenti nazionali di riferimento, riportiamo come esempio di applicazione regionale il parere scritto della Regione Lombardia, datato 1998, riguardante le lavametalli a ciclo chiuso che impiegano soluzioni di detersivi in fase acquosa, per le quali vengono definite le procedure di autorizzazione.

La lavorazione avviene a ciclo chiuso e non determina emissioni durante la

fase di lavaggio; solo nella fase finale del ciclo, al fine di ottenere l'asciugatura ed il raffreddamento dei pezzi, viene attivato un ventilatore che prende l'aria dall'ambiente di lavoro, la invia sui pezzi lavati e successivamente ad un camino di emissione. Tale soluzione ci pare ottimale anche al fine di tutelare l'ambiente di lavoro e genera esclusivamente un'emissione saltuaria contenente sostanze di nulla o ridottissima pericolosità (vapore acqueo, tracce di tensioattivi), che vengono comunque espulse al camino.

Vista la definizione di "inquinamento atmosferico" riportata all'art. 2 del DPR 203/88, si potrebbe ritenere con buona approssimazione che l'emissione prodotta, sia per il contenuto inquinante nullo o ridottissimo, sia per la modesta portata (circa 240 m³/h), non produca "inquinamento atmosferico". L'unico problema potrebbe essere costituito da condizioni particolari di molestia, essendo quest'ultimo fenomeno estremamente soggettivo e non legato a fattori misurabili; tale possibilità ci pare comunque remota.

Il D.P.R. 25/07/91 considera "ad inquinamento atmosferico poco significativo" emissioni di tipo analogo ben più pesanti per concentrazione di inquinanti e portate in gioco. Ci si riferisce all'intero punto 9 dell'allegato 1 al D.P.R. stesso, le cui condizioni, seppure previste per il settore tessile, ci paiono in toto trasferibili per analogia alla lavorazione in oggetto, ovvero sono ritenute ad inquinamento atmosferico poco significativo:

- le operazioni in bagno acquoso condotte a temperature inferiori alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo;
- le operazioni in bagno acquoso condotte a temperatura di ebollizione, ma senza utilizzo di acidi, alcali ed altri prodotti organici ed inorganici volatili;
- le operazioni in bagno acquoso condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi.

Per le considerazioni sopra esposte, si può quindi ritenere che, limitatamente all'uso delle macchine per le quali ci è stato richiesto il presente parere, e nelle

condizioni operative sopra descritte, non sia necessario richiedere autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88, in quanto tali apparecchiature non producono inquinamento atmosferico (come definito dall'art. 2 del D.P.R. 203/88), o comunque possono essere ritenute "ad inquinamento atmosferico poco significativo" per analogia con il punto 9 dell'Allegato 1 al D.P.R. 203/88.

In Lombardia quindi, per gli utilizzatori di nuove macchine lavametalli ad acqua può essere consigliabile trasmettere agli enti di controllo una semplice comunicazione.

Vista la proliferazione di specifiche norme locali, non ci sentiamo di fornire lo stesso consiglio per le altre zone d'Italia, nelle quali è opportuno chiedere informazioni agli Enti preposti (gli interessati possono contattare la nostra redazione, che provvederà a fornire adeguata assistenza per i contatti necessari). ◆

Per ulteriori informazioni segnare 3 sull'apposita cartolina in fondo alla rivista

SERVIZIO PER GLI ABBONATI

Avete qualche dubbio sull'efficienza del vostro impianto di **depurazione aria o acqua**?
Siete sicuri che siano conformi alle norme sulla marcatura CE?
Inviateci una copia della documentazione e vi daremo il nostro parere! Check-up gratuiti a campione!!!!

Metal Cleaning & Finishing - Via Adelina Patti, 2 - 20158 Milano
tel. 02/39.31.27.36 - fax. 02/33.22.04.62